



CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI AIUTI “DE MINIMIS” (ex art. 6 REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 – GU L 352 del 24/12/2013)

Il sottoscritto

PRESO ATTO

Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) N. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352 del 24/12/2013) ha stabilito:

- Che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi a una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti “de minimis” non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrino nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del Trattato CE;
- Che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione o in una Decisione della Commissione.
- Che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti “de minimis” non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- Che la regola “de minimis” di cui al presente regolamento 1407/2013 non è applicabile:
 - agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

- agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione
- Che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente Regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. **che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'Impresa rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;**
2. **che l'Impresa rappresentata non ha beneficiato, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada);**

(barrare la casella interessata)

L'impresa rappresentata non ha beneficiato**, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime "de minimis".

Oppure

L'impresa rappresentata ha beneficiato** negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

Ente Erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione
Regione Toscana	Decreto Dirigenziale n. 7161 del 24/05/2017 – Bando Internazionalizzazione CUP 7161.24052017.110000229	€ 18.050,00	07/06/2018
Regione Toscana	Decreto Dirigenziale n. 12057 del 23/07/2018 – Determina Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa n 47 del 14/12/2018. Bando Internazionalizzazione CUP 12057.23072018.127000025	15.698,46	17/12/2018
Regione Toscana	Decreto Dirigenziale n. 12057 del 23/07/2018 – Determina Amministratore	16.667,40	06/09/2019

	Unico di Sviluppo Toscana spa n 8 del 06/02/2019. Bando Internazionalizzazione CUP 12057.23072018.127000230		
Regione Toscana	Decreto Dirigenziale n. 12057 del 23/07/2018 – Determina Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa n 58 del 23/09/2019. Bando Internazionalizzazione CUP 12057.23072018.127000449	15.257,95	17/12/2019
Regione Toscana	Decreto Dirigenziale n. 12057 del 23/07/2018 – Determina Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa n 56 del 10/09/2019. Bando Internazionalizzazione CUP 12057.23072018.127000614	8.850,09	21/04/2020

L'impresa rappresentata può pertanto beneficiare quale aiuto De Minimis del contributo pubblico richiesto a valere sul presente bando, in rispetto a quanto previsto dal Regolamento De Minimis N.1407/2013.

****Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013: "Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridiconazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".**